

La presente deliberazione viene affissa il 12 DIC. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

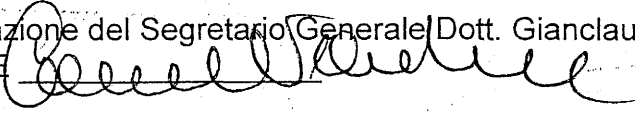
PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ISO del 11 DIC. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Ricorso Green Line srl C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Undici del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dr. Pasquale Grimaldi	-Assessore	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 12/9/06 la Green Line srl in persona del legale rapp.te Pietro natale conveniva in giudizio questa Amministrazione per opposizione avverso ordinanza ingiunzione prot. n. 6427 del 9/6/06 emessa dalla Polizia Provinciale di Benevento;

Con determina n. 816/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto ricorso al Tribunale di Benevento notificato il 12/9/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 816/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Advocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 816/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto ricorso dinanzi il Tribunale di Benevento notificato il 12/9/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(Dr. le Carmine NARDONE)

N. 905

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

12 DIC. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 12 DIC. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 05 GEN. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 05 GEN. 2007.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 05 GEN. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

2x SETTORE AVVOCATURA

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

8 Nucleo di Valutazione

Conferenza Capigruppo

il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

ES 108

9-1-07

Ill.mo Sig. Giudice,

la **Green Line s.r.l.**, con sede in Villa Literno (CE) alla Via Prov.le Aversa - Villa Literno n. 267, Part. I.V.A. 01822350615, in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. sig. Pietro Natale, nato a Villaricca (NA) il 16.2.1964 e residente in Casal di Principe (CE) alla via Porta Capua n. 5, cod. fisc. NTLPTR64B16G309C, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'**Avv. Pierfranco Purgato** del Foro di S. Maria C.V., con studio in Caserta alla Via Buccini n. 5, e con lo stesso elett.te dom.ta in Benevento, alla Via Salvemini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Francesco Leone, espone brevemente quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1) Con contratto del 15.7.2005 (allegato n. 1), la ricorrente concedeva in nolo c.d. "a freddo" alla Matese Ambiente s.r.l. il proprio automezzo Renault tg. CC 230 VH, attrezzato con compattatore scarrabile ed omologato per il trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Matese Ambiente s.r.l. svolge, infatti, tale servizio in favore dei Comuni ricadenti nel bacino del Consorzio Intercomunale Obbligatorio Caserta 1 (istituito ai sensi della legge regionale n. 10/93).

2) In data 12.12.2005 al sig. Spinelli Mario, autista dipendente della Matese Ambiente s.r.l., che si trovava alla guida del suddetto automezzo, con verbale n. 7438142 (allegato n. 2) veniva contestata dalla Polizia Stradale di Benevento la violazione degli artt. 15 e 52 d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. "Decreto Ronchi"), in quanto il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati sul detto autocarro era mancante del numero progressivo di registro, nonché dell'indicazione dell'ora di inizio del trasporto.

Gli agenti accertatori irrogavano, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.098,00, non senza indicare che la ditta trasportatrice era la Matese Ambiente s.r.l.

3) Quest'ultima, unitamente al sig. Spinelli Mario, con ricorso al Presidente della Provincia di Benevento ex art. 18 legge n. 689/81 (allegato n. 3 con avviso di ricevimento in data 30.1.2006), chiedeva emettersi ordinanza di archiviazione del suddetto verbale, atteso che, in base all'art. 12, comma 1 lett. b) del Decreto Ronchi, i soggetti che effettuano il trasporto dei rifiuti (e quindi, nel caso di specie, la Matese

Prot. 3467
13 SET. 2006

STUDIO LEGALE
Avv. PIERFRANCO PURGATO
Via Buccini n. 5 Via De Gasperi n. 86
81100 - Caserta (CE) 81050 - Pastorano (CE)
tel. e fax 0823/441012 tel. e fax 0823/872548
E-mail: purgatoavvpierfranco@virgilio.it
pfp.64@virgilio.it
C.F. PRGPFR64B29A512L
Part. I.V.A. 02703460614



DELEGO

L'Avv. PIERFRANCO PURGATO a rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto e nella eventuale fase esecutiva, di opposizione o di convalida, autorizzandolo a chiamare terzi in causa e concedendogli ogni più ampia facoltà, compresa quella di conciliare, di transigere e di rinunciare.

Ritengo fin d'ora per rato e fermo il suo operato.

Eleggo domicilio con lui in Benevento, alla Via Salvemini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Francesco Leone.

GREEN LINE S.r.l.
L'Amministratore Unico

Per autentica
[Signature]

FASC. 2472/06

DR. PINO VE

MD 15/12/06

DEPOSITATO
Benevento, 24/7/06
Il Collaboratore di Canc.

Ambiente s.r.l.) hanno una settimana di tempo per annotare sul registro di carico e scarico le informazioni relative ai rifiuti stessi (e quindi anche il numero progressivo di registro). Poiché, al momento della contestazione, il trasporto dei rifiuti era ancora in corso (i rifiuti, destinati all'impianto di smaltimento di Bisaccia (AV), non furono, infatti, conferiti in quanto quel giorno lo stesso era chiuso), il numero progressivo di registro non poteva assolutamente essere stato annotato sul formulario; e comunque l'annotazione poteva essere effettuata entro una settimana. Al formulario venne poi assegnato il n. 186 (allegato n. 4).

I detti rifiuti vennero, poi, conferiti, il giorno successivo, all'impianto di trasfenza "Pomigliano Ambiente" di Pomigliano d'Arco (NA), ed al relativo formulario venne attribuito il n. 188 (allegato n. 5).

La Matese Ambiente s.r.l. deduceva, altresì, che l'art. 15 del Decreto Ronchi non prevede che debba essere indicata anche l'ora di inizio del trasporto, ed infine rilevava che al punto 6c del verbale si indicava l'autorità, ma non anche il termine entro il quale era possibile ricorrere, citando giurisprudenza (Cass. n. 9080/1997 e n. 9725/2000), anche costituzionale (Corte Cost. n. 86/1998), secondo cui tale omessa indicazione impedisce la decadenza dal diritto di proporre ricorso una volta spirato il termine di legge.

4) In data 23.6.2006 alla ricorrente (e non alla Matese Ambiente s.r.l.) veniva notificata l'ordinanza-ingiunzione della Provincia di Benevento prot. n. 0006427 del 9.6.2006 (allegato n. 6), con la quale si intima alla ricorrente ed al sig. Spinelli Mario il pagamento della somma di € 1.554,97.

La predetta ordinanza-ingiunzione, tuttavia, è palesemente illegittima, e pertanto essa andrà riformata da codesto On.le Tribunale per i seguenti

MOTIVI

Nella parte motiva dell'ordinanza-ingiunzione si rileva che «dall'esame del rapporto e dagli atti di accertamento compiuti dagli organi addetti al controllo la responsabilità del predetto in ordine all'infrazione contestata risulta parzialmente riscontrata [?] in quanto l'omessa indicazione del numero progressivo sul formulario non costituisce illecito», per poi aggiungere, subito dopo, che «dall'esame degli scritti

1

difensivi presentati dall'interessato non sono emersi elementi sufficienti perché possa ritenersi la sua estraneità all'illecito contestato» [?].

Orbene, dalle stesse motivazioni addotte dall'Ente provinciale si evince l'accoglimento non già parziale, ma totale di entrambi i motivi di ricorso. Con riguardo infatti, al secondo motivo, l'Ente rileva che «*il trasgressore e l'obbligato solidale hanno presentato ricorso oltre i termini previsti dalla legge, pur considerato ed esaminato [il ricorso, n.d.r.]*»; ma, con riguardo al primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 15 e 52 d. lgs. n. 22/97: cfr. allegato n. 3, pag. 1) non si comprende come possa essere stata riscontrata «*parzialmente*» la responsabilità dei ricorrenti, quando lo stesso Ente, come sopra riportato, espressamente riconosce che «*l'omessa indicazione del numero progressivo sul formulario non costituisce illecito*».

Dalla lettura del verbale 7438132 emerge, infatti, chiaramente che tale omissione era l'unica irregolarità contestata. Ne consegue, quindi, che l'espresso riconoscimento del fatto che essa non costituisce illecito non può che comportare il pieno — e non già parziale — accoglimento del ricorso. Né si comprende il motivo per cui da quest'ultimo — a dire dell'Ente — non sarebbero emersi elementi sufficienti perché possa ritenersi l'estraneità dei ricorrenti all'illecito: se il fatto contestato — come l'Ente espressamente riconosce — non costituisce illecito, ne consegue che non può, in alcun modo, configurarsi responsabilità alcuna a carico né della Matese Ambiente s.r.l., né del sig. Spinelli Mario, né, tanto meno, della Green Line s.r.l., che non era il soggetto trasportatore.

Pertanto, la ricorrente, come sopra rapp.ta e difesa,

PROPONE OPPOSIZIONE

avverso l'ordinanza-ingiunzione della Provincia di Benevento prot. n. 0006427 del 9.6.2006 (allegato n. 5), e pertanto

CHIEDE

che codesto On.le Tribunale voglia così provvedere:

1) preliminarmente, sospendere, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, legge n. 689/81, ogni efficacia dell'ordinanza-ingiunzione qui opposta (ricorrendo, nella fattispecie, gravi motivi), fissando, nel contempo, ai sensi del successivo art. 23 della stessa legge, l'udienza di comparizione delle parti;

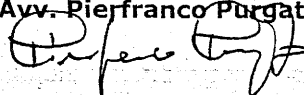
2) nel merito, ed in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'insussistenza dell'illecito contestato per i motivi tutti di cui in narrativa, disponendo, per l'effetto, l'annullamento della suddetta ordinanza-ingiunzione, con ogni conseguenza di legge.

Si allegano:

- 1) copia contratto di nolo c.d. "a freddo" del 15.7.2005;
- 2) copia verbale n. 7438142 del 12.12.2005;
- 3) copia ricorso ex art. 18 legge n. 689/81 a firma della Matese Ambiente s.r.l. e di Spinelli Mario al Presidente della Provincia di Benevento presentato in data 30.1.2006;
- 4) formulario rifiuti n. 186 del 12.12.2005 (in G.P.R.);
- 5) formulario rifiuti n. 188 del 13.12.2005 (in G.P.R.);
- 6) ordinanza-ingiunzione della Provincia di Benevento prot. 0006427 del 9.6.2006, notificata in data 23.6.2006.

Caserta, 21.7.2006.

— Avv. Pierfranco Purgato —





TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE



Il Giudice,

visto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

letto l'art. 23 L. 24/11/1981 N. 689,

fissa

per la discussione l'udienza del 15 Dicembre 2006

ordina

alle Provincia di Benevento di depositare in cancelleria,
dieci giorni prima della suddetta udienza, tutti gli atti relativi all'accertamento ed
alla contestazione.

~~Ricorrendone i motivi sospende la esecuzione.~~ *fl*

Manda alla cancelleria di notificare ricorso e decreto alle parti.

Benevento, li 7-8-2006

IL GIUDICE
(DR. Guglielmo Cinque)

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

n. 7-8-06



IL CANCELLIERE (BS)

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
È copia conforme al suo originale
8/8/06



RELATA DI NOTIFICA

L'anno, 2006 il giorno 12 del mese di settembre

a richiesta della cancelleria del Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Civile, io sottoscritto aiutante
ufficiale giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale Ordinario di Benevento, ho notificato copia
di quanto innanzi a:

- 1) D.E.L. GREEN LINE s.p.a. dom. TO 95 P. av. F. de Leone
Via Selvenia, 4 Benevento in consegna e p. e
- 2) Provincia di BN - Corp. Pol. Provinciale - Viale Medin D'Unghero, 15
in consegna e p. e p. Avv. G. Schilli BN
e p. Schilli

[Handwritten mark]

TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFF. GIUD. MAGALDI LEO NICCOLO'